

Proposta di Giunta al Consiglio Comunale

N° 19 del 15/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2024. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2020 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che

- a seguito della delibera ARERA n. 443/2019/R/rif è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/rif, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con successiva deliberazione n. 389/2023/R/rif, ARERA ha approvato l'aggiornamento obbligatorio del metodo tariffario MTR-2, per il periodo regolatorio 2024-2025 apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- con la determina n. 01/DTAC/2023, ARERA ha pubblicato gli schemi tipo ai quali far riferimento per l'elaborazione delle proposte tariffarie periodo 2024-2025 unitamente alle modalità operative di compilazione e trasmissione delle stesse;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2022, con oggetto "APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 – I.E." con la quale è stato validato e approvato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- la deliberazione n. 542/2023/R/rif con la quale ARERA ha approvato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ed i corrispettivi del servizio dei rifiuti per l'anno 2022, nonché i Piani economico finanziari ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2020 -2021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, avente per oggetto "AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF - TARI PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 - I.E." con la quale è stato validato e approvato l'aggiornamento obbligatorio biennale, del Piano Economico Finanziario – PEF - per il periodo regolatorio 2024-2025, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario (PEF) di cui sopra il quale espone, per l'annualità 2024, un costo complessivo di € 16.144.431,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 e di € 15.965.058,00, al netto di tale quota - quale gettito tariffario - tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, ;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 aggiornato;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel Piano economico finanziario (P.E.F.) periodo regolatorio 2024-2025, come previsto dall'aggiornamento al metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA con la Determina n. 01/DTAC/2023 ;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, ai sensi del comma 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATA la Delibera n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023 con la quale vengono istituite le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

a) La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

b) La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione a copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 dispone:

- al comma 651 “.. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158...”;
- al comma 654 “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*”;
- al comma 660 che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso “*la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;
- al comma 683... “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

ATTESO che il Piano Finanziario periodo regolatorio 2024, come sopra citato, validato dall'Ente Territorialmente competente, espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO

- che l'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

CONSIDERATO,

- altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera - *art. 57-bis D.L. 124/2019*, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

- che anche per il 2024 l'Ente si è avvalso della facoltà di variare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50%;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che ha approvato il "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", il quale in tema di articolazione della tariffa prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce di utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, le quali al loro interno comprendo una quota fissa e una quota variabile;

VISTI il prospetto (Allegato A) di individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e il prospetto (Allegato B) di individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe TARI per le utenze non domestiche, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 19/04/2023 con oggetto: "PASSAGGIO DA TASSA RIFIUTI (TARI) A TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA - ATTO DI INDIRIZZO." l'amministrazione ha confermato l'iter per l'avvio delle attività tecniche da svolgersi, in previsione dell'avvio della Tariffa Rifiuti Puntuale avente natura corrispettiva, previsto per l'anno 2025, dando mandato ad Agesp S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del Contratto Rep. n. 22/2020, di sviluppare un progetto per estendere su tutto il territorio comunale un sistema di misura dei rifiuti ai sensi del D.M. 20 aprile 2017 per attivare, nel periodo 2023/2024, la riorganizzazione del servizio di raccolta, al fine di determinare il reale conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica per l'effettivo passaggio a Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva, con decorrenza 1° gennaio 2025;

RITENUTO opportuno che la ripartizione dei costi, fissi e variabili, tra le utenze domestiche e non domestiche, nelle more dell'istituzione della Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva, venga effettuata sulla base della ripartizione tra le medesime utenze del gettito della TA.RI dei precedenti anni, secondo la seguente ripartizione:

parte fissa

utenze domestiche = 52,00%

utenze non domestiche = 48,00%

parte variabile

utenze domestiche = 52,00%

utenze non domestiche = 48,00%

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, riportate nel dispositivo;

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2024, l'agevolazione di € 10,00 a favore dei contribuenti che si avvalgono della domiciliazione bancaria, sul proprio conto corrente, per gli incassi andati a buon fine;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data _____ e dalla Commissione Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale in data _____ ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione -Partecipazioni Comunali e Attrazione risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

VISTI gli artt. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e l'art. 1, commi 676, 677 e 683 in merito alla competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, quali parti integranti e sostanziali, della presente deliberazione:
 - l'Allegato A contenente l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui alle tabelle 1a e 1b (utenze domestiche) dell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, individuazione effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;
 - l'Allegato B contenente l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b (utenze non domestiche) dell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, individuazione effettuata sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 652, della Legge n. 147/2013;
- 3) **Di stabilire**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI), con efficacia dal 1° gennaio 2024, come di seguito riportato:

UTENZE DOMESTICHE:

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,74	58,18
2 componenti	0,87	104,72
3 componenti	0,98	133,81
4 componenti	1,06	174,53
5 componenti	1,14	209,44
6 o più componenti	1,21	238,53

UTENZE NON DOMESTICHE:

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq)
1. Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto	0,57	0,57
2. Cinema, teatri	1,85	1,83
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	2,13	2,13
4. Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi e aree scoperte operative dei trasportatori/spedizionieri	1,08	1,09
5. Stabilimenti balneari	0	0
6. Esposizioni, autosaloni	1,45	1,47
7. Alberghi con ristorante	6,99	7,02
8. Alberghi senza ristorante	4,6	4,64
9. Case di cura e riposo	5,34	5,34
10. Ospedali	4,77	4,78
11. Uffici, agenzie	4,32	4,33
12. Banche e istituti di credito, studi professionali	2,61	2,63
13. Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	4,01	4,02
14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	4,15	4,15

15. Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti cappelli e ombrelli, antiquari	2,59	2,61
16. Banchi di mercato beni durevoli	4,09	4,09
17. Att. artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,1	3,12
18. Att. artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,33	2,35
19. Carrozzerie, autofficine, elettrauto	2,47	2,49
20. Att. industriali con capannoni di produzione	2,93	2,92
21. Att. artigianali di produzione di beni specifici	2,93	2,92
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,93	7,95
23. Mense, birrerie, hamburgerie	6,9	6,92
24. Bar, caffè, pasticcerie, pizza al taglio	5,63	5,65
25. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggio, generi alimentari	7,84	7,89
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	2,19	2,19
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	10,2	10,23
28. Ipermercati di generi misti	7,79	7,81
29. Banchi di mercato generi alimentari	8,95	8,99
30. Discoteche, night club, sale giochi, altre attività di intrattenimento e/o divertimento	5,43	5,46
31. Utenze non domestiche a disposizione	1,14	1,14

4) **Di dare atto** che la copertura del costo delle esenzioni ed agevolazioni previste dagli artt. 18Bis e 20 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, stimate in € 611.000,00 verrà garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

5) **Di dare atto** altresì che, alle tariffe della TARI anno 2024, devono essere sommati:

- il Tributo provinciale – TEFA - per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504/1992 e all'articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013;
- le componenti perequative UR1,a e UR2,a pari rispettivamente ad € 0,10 ed € 1,50 ad utenza per anno ai sensi della Delibera ARERA n. 386/2023/R/rif del 03/08/2023;

6) **Di confermare**, anche per l'anno 2024, l'agevolazione di € 10,00 a favore dei contribuenti che si avvalgono della domiciliazione bancaria, sul proprio conto corrente, per gli incassi andati a buon fine;

7) **Di demandare** al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

8) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000.